

pur troppo fatalmente talvolta ne obbligano a far prevalere le ragioni di economia ai più sentiti bisogni del pubblico servizio, e specialmente a quello sopra tutti eminente dell'amministrazione della giustizia, che, come più volte avete voi stessi riconosciuto, e con nobili e generosi sensi proclamato, costituisce il principale fondamento ed il cardine d'ogni ben ordinata società, e che dovrebbe per ciò solo attirare tutte le sollecitudini e premure del Governo, onde non guardare a spese nè sacrifici per ottenerne i desiderati risultati.

Permettete pertanto, o signori, che prima d'altro io venga brevemente esponendo la serie dei fatti su cui fondasi la mia mozione, come quelli che soli possono metterci in grado di apprezzarne il valore, onde partire da basi certe nel pronunciare sul merito della medesima il solenne nostro giudizio.

In virtù della legge organica del 3 ottobre 1848 che portò nella Sardegna una radicale riforma del sistema giudiziario, dopo i già poco prima introdotti nuovi Codici di legislazione civile, penale, commerciale e di procedura criminale, il numero dei consiglieri componenti quel magistrato d'appello era di sedici per le due classi di Cagliari, e di nove per quella di Sassari, senza contare i rispettivi presidenti.

S'iniziò il novello servizio con questo numero di giudici, e così proseguì pel corso di sei anni circa. Non si tardò però molto a riconoscersi che quel numero di giudici, ben lungi di essere esorbitante, non era segnatamente per le classi di Cagliari che abbracciano nella loro giurisdizione sei provincie delle più vaste e popolate dell'isola, punto corrispondente ai reali bisogni ed alle esigenze dei molteplici affari criminali che vengono portati alla loro cognizione: tant'è che tutti gli anni andavasi verificando un vistoso numero di cause criminali in ritardo di spedizione.

Nell'insormontabile ostacolo che alla formazione di un'altra stabile classe criminale in Cagliari, dall'esperienza dimostrata necessaria, presentavano le note penurie del nostro erario, utilissima cosa invero sarebbe stata che, onde riparare, almeno in parte, a quello sconcio, si fosse adottato l'unico temperamento che in quella circostanza si presentava all'uopo adatto, di formarsi in via provvisoria la classe anzidetta, senza il menomo aggravio delle finanze, col richiamare per qualche tempo da Sassari due dei consiglieri facienti parte di quell'unica classe, dacchè il numero di altri otto membri che vi rimanevano disponibili poteva pel momento ritenersi sufficiente a completarla, ove fosse stata al tempo stesso attirata alle classi di Cagliari la sezione di accusa che vi era pure stabilita per le cause dalla sua giurisdizione dipendenti.

Questi due consiglieri, uniti agli altri sedici portati in pianta per Cagliari, oltre al primo presidente ed al presidente di classe, presentavano un margine sufficiente per la combinazione della nuova classe, formandosi le due che dovrebbero essere esclusivamente destinate al disbrigo delle cause criminali e correzionali in

appello di sette membri ciascuno, e rimanendo la disponibilità di altri sei individui, compreso il primo presidente, per la classe civile, nel di cui seno sarebbero state anche costituite le sezioni d'accusa per tutte le cause tanto di Cagliari che di Sassari.

In tutt'altro modo però si credette di dovere procedere, e nell'essere stato diffatti or tre anni sono imposto alle classi di Cagliari il peso della sezione d'accusa anche per le classi di Sassari, con accrescerne così le incumbenze anzichè diminuirle, furono invece richiamati a Torino, ove veniva in quell'epoca costituita una classe temporaria che poi si convertì in definitiva, i due consiglieri di Sassari, dei quali, se non si voleva riconoscere colà l'assoluto bisogno, si era però pur troppo sentita la necessità per Cagliari, onde potere col loro sussidio dare sfogo almeno alle tante cause che trovavansi in arretrato.

Verificaronsi pure in quel frattempo altre due vacanze nelle classi di Cagliari, ma quelle non si stimò mai di rimpiazzare, sul fondamento che, essendo in via dei progetti di riforma giudiziaria che portavano seco restrizione di personale nelle Corti d'appello, non sembrava conveniente di riempire dei posti che per effetto della nuova legge, potrebbero rimanere aboliti, come per lo stesso principio si credette del caso di sospendere l'assegnazione di maggiori stipendi che a tenore delle vigenti piante organiche sarebbero spettati ad alcuni membri dei corpi giudicanti, cui per turno d'anzianità toccava il passaggio ad una classe superiore.

Nè ciò bastò. In occasione della nuova classe temporaria testè creata in Torino colla legge del 1° giugno 1856, fu chiamato a farne parte un altro consigliere delle classi di Cagliari, onde è che per tal modo il numero dei consiglieri fu ridotto di fatto a soli tredici a vece di sedici, come lo erano in origine, e dovevano continuare ad esserlo per espressa disposizione di legge, dacchè non venne mai questa legalmente derogata. Quali possano essere stati gli inconvenienti derivati da tale smodata riduzione di giudici nella Corte di Sardegna, lascio a voi il considerarlo. Basti solo lo accennarvi, che, non ostante tutte le sollecitudini e gli sforzi usati dai suoi membri onde far progredire alla meglio il servizio con ogni sorta d'abnegazione che ne condusse a prolungare qualche volta i dibattimenti sino a notte avanzata, e con sacrificio perfino degli stessi giorni ferriati, che sono dappertutto rispettati, e dei quali non rimane oramai che il solo desiderio nella Corte di Sardegna, in cui per altro vi è più sentito bisogno onde trarne anche partito per la maggiore istruzione nell'immensa mole di Codici per essa affatto nuovi e di sottratti ordinamenti che fa d'uopo conoscere e profondamente studiare, non ostante si possa con orgoglio asserire, come risulta dal resoconto giuridico del 1856 riportato nel giornale ufficiale del 22 precorso aprile, che il numero dei dibattimenti in quel turno di tempo tenuti dalle sole classi di Cagliari, e spediti con sentenza, superi, fatta massime proporzione del rispettivo personale, quello di tutte le altre Corti dello Stato, co-